

Legge regionale 18 giugno 2007 , n. 16 - TESTO VIGENTE dal 14/05/2024

## **Norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico.**

### **Capo III**

*Piano regionale triennale di intervento per la bonifica dall'inquinamento acustico*

#### **Art. 26**

*(Contenuti e finalità)*

**1.** Il Piano regionale triennale di intervento per la bonifica dall'inquinamento acustico recepisce la zonizzazione del territorio regionale emergente dai Piani comunali di classificazione acustica e i risultati delle indagini e degli studi effettuati dalle Province ai sensi dell'articolo 19, comma 1.

**2.** Il Piano regionale definisce le priorità temporali degli interventi di bonifica acustica ai fini del conseguimento dei valori di qualità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), della legge 447/1995, considerando in particolare:

- a)** l'entità del superamento dei valori limite di immissione;
- b)** l'entità della popolazione esposta al rumore;
- c)** i ricettori sensibili.

**3.** Il Piano regionale individua i tempi e i metodi per la valutazione degli effetti degli interventi di bonifica acustica.

#### **Art. 27**

*(Predisposizione e approvazione)*

**1.** Il Piano regionale triennale di intervento per la bonifica dall'inquinamento acustico è predisposto dalla struttura regionale competente in materia di inquinamento acustico ed è approvato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale e sentita la Commissione consiliare competente.